

# Le notizie sotto il riflettore... in breve

## Cuneo fiscale dal 1º luglio 2020

Come anticipato su queste stesse pagine (flash n. 8 del 23.02.2020), dal primo luglio 2020 diminuiscono le tasse sul lavoro grazie all'approvazione da parte delle Camere del disegno di legge n. 2423 che converte in legge, con modifiche, il decreto legge n. 3/2020 che reca le misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale che grava sul lavoro dipendente.

Ricordiamo che il cuneo fiscale è la differenza tra il costo del lavoro a carico del datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente. Esso indica il costo del lavoro che viene versato sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali al netto di quanto riconosciuto al lavoratore.

Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio dell'iter e la conclusione del procedimento di revisione degli strumenti di sostegno al reddito, se l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TU delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (la cui misura varia da 960 euro a 1880 in base al reddito), è riconosciuto un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro a partire dal 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro. Questo trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e viene riconosciuto per le prestazioni rese a partire dal primo luglio 2020.

Spetta ai sostituti d'imposta indicati dagli artt. 23 e 29 del D.P.R n. 300/2020 riconoscere il contributo integrativo in via automatica, distribuendolo tra le retribuzioni erogate dal primo luglio 2020 e in sede di conguaglio verificarne la spettanza, se in detta sede rilevano la non spettanza della misura, provvedono al recupero dell'importo, tendendo conto del diritto all'eventuale detrazione. Qualora l'importo superi i 60 euro il recupero avviene in otto rate a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio. I sostituti di imposta possono compensare il credito maturato per aver riconosciuto il contributo integrativo tramite l'istituto della compensazione.

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 2, comma 1 del decreto, spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, che tiene conto del periodo di lavoro e che viene riconosciuta nelle seguenti misure:


#### FLASH nr. 26 - 2020

- Cuneo fiscale dal 1º luglio 2020;
- Revisioni decreti sicurezza. Richiesta incontro;
- La pensione privilegiata è esente da tassazione IRPEF?
- Diniego trasferimento per esigenze organiche e di servizio;
- Gli organi di garanzia per la tutela dei diritti dei minori;
- Polizia di Stato, ricongiungimento ai figli minori di tre anni.



- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Questa detrazione spetta in relazione alle prestazioni rese dal primo luglio al 31 dicembre 2020 e anche in riferimento alla stessa, spetta ai sostituti di imposta ripartirla tra le retribuzioni erogate dal primo luglio 2020, verificandone poi l'effettiva spettanza in sede di conguaglio. Anche in questo caso, se la detrazione non spetta, è compito del sostituto recuperare l'importo, se questo supera i 60 euro, la misura della detrazione non spettante viene ripartita in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio. Per ciò che concerne la specifica situazione del nostro Comparto, l'applicazione del cuneo fiscale dovrebbe avvenire in automatico ad opera di NOIPA.





#### Revisione decreti sicurezza. Richiesta incontro.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 23 giugno al Ministro dell'Interno, Pref. Luciana Lamorgese:

"Signora Ministra,

stiamo seguendo con un misto di perplessità e preoccupazione lo svolgersi degli incontri tra Governo e rappresentanti della maggioranza parlamentare aventi a tema le modifiche da apportare ai c.d. Decreti Sicurezza approvati dal precedente esecutivo.

Per quanto ci è dato sapere si sta animando una vivace dialettica tra quanti intendono riscrivere integralmente i punti più controversi dei richiamati testi normativi, e chi propende invece per un lavoro di revisione che si muova nel solco dei rilievi fatti pervenire dagli uffici legislativi della Presidenza della Repubblica.

Sarebbe a nostro avviso auspicabile un dibattito spurio da contrapposizioni di natura ideologica, soprattutto se lo stesso è alimentato dalle contrapposizioni in materia di immigrazione, perché quel che serve al Paese in questo momento non sono prove muscolari per l'affermazione di sterili principi di parte, ma un approccio concreto ai temi che maggiormente possono contribuire ad aumentare la sicurezza dei cittadini, e la percezione che gli stessi ne hanno, superando le inedite criticità di questa tormentata congiuntura.

Non è nostra intenzione prendere parte al tutt'altro che entusiasmante scontro tra le diverse opzioni sulla gestione dei fenomeni migratori, appunto perché, per quanto dianzi abbiamo detto, gli approcci delle parti in causa ci paiono condizionati da logiche lontane dalla ricerca della soluzione che, per operatività e possibilità di applicazione, possa essere quella più aderente alle necessità che l'attuale realtà richiede.

Ci preoccupiamo perche in tale disputa finisca per prevalere la posizione di chi, per segnare una netta discontinuità con il recente passato in tema di gestione dell'immigrazione, opti, di fatto, per rivedere integralmente l'impianto dei decreti travolgendo anche quegli istituti di tutela degli operatori delle forze di polizia che, a nostro avviso, meriterebbero semmai, anche alla luce dei recentissimi fatti di cronaca inerenti le aggressioni al personale in uniforme, di essere ulteriormente rafforzati.

Ciò che più preoccupa segnatamente è la possibilità che, abrogando la specifica previsione sancita nel c.d. Decreto Sicurezza Bis, si vada a reintrodurre l'applicazione dell'esimente della tenue entità al reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Ipotesi evidentemente non campata in aria, atteso che a darne conto sono plurimi riscontri degli organi di stampa che sinora non sono mai stati smentiti.

Una misura che, ove effettivamente adottata, apporterebbe una insanabile ferita morale e una devastante demotivazione a quanti, quotidianamente, sono costretti a subire gli effetti della certezza di impunità che assiste il crescente numero di aggressori (secondo un rapporto inerente il 2019 le aggressioni fisiche agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Polizie locali sono state circa 2680, con un trend in crescita rispetto all'anno precedente pari a circa l'1,7%, il che significa più di 7 aggressioni al giorno, 1 ogni tre ore e mezzo) che, peraltro, negli ultimi tempi vede crescere le proprie fila anche di giovani che sinora sembravano estranei a simili comportamenti.

Parliamo beninteso non solo delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia, ma anche di tutti gli operatori delle c.d. helping professions che, mentre svolgono le loro attività, nei fatti rappresentano la punta più avanzata dello Stato nei rapporti con i cittadini.



Ed è proprio questo ruolo di rappresentanza che, spesso è alla base delle aggressioni subite in quanto l'ira manifestata dagli aggressori, quando non si tratta di chi delinque per scelta, è palesemente rivolta verso il "sistema" anche se si scarica su chi in qualche modo lo rappresenta.

Saremmo insomma a doverci confrontare, anche per le non sempre condivisibili interpretazioni giudiziali circa la valutazione della soglia di tenuità, con un messaggio devastante che demolirebbe un presidio di dissuasione che andrebbe sì rimodulato, ma nel senso di rendere maggiormente afflittive le conseguenze per chi, aggredendo operatori che agiscono al servizio, a difesa e a garanzia delle Istituzioni, finisce di fatto per metterne in discussione la loro credibilità, innescando il falso convincimento che lo Stato non è in grado di difendersi. Il tutto, ovviamente, a decremento della sicurezza collettiva e dei singoli cittadini, in particolare quelli delle c.d. "fasce deboli", poiché siffatta situazione veicolerebbe un'incapacità, quantomeno percepita, dello Stato di garantirli.

Situazioni già affrontate nel passato in relazione alle violenze inaudite perpetrate in danno di operatori economici, e anche di singoli cittadini, ad opera di malviventi, che nel delinquere hanno dato sfogo ad inutili violenze (rapine ai farmacisti o benzinai), o di giovani appartenenti a "gang", organizzate sui modelli di quelle di oltre oceano e composte in prevalenza da immigrati che, così facendo, alimentano, ancora di più, da un lato il sospetto e l'avversione verso la diversità etnica, e dall'altro chi di questi sospetti ne fa mezzo di propaganda per le competizioni partitiche e politiche.

L'impressione, insomma, è che il decisore politico tenda a non comprendere bene come le migliaia di casi in cui le forze dell'ordine, gli insegnanti, il personale delle imprese di trasporto pubblico, il personale sanitario e quant'altri subiscono atti di violenza gratuita non discenda solamente dalle stereotipate antipatie per tali categorie di lavoratori che animano i noti professionisti dei disordini di piazza, ma anche dalla preoccupante perdita di autorevolezza delle Istituzioni e dall'incapacità del Legislatore di dare pronte ed effettive risposte ai bisogni degli operatori e della stessa collettività. Che non pretendono pene esemplari, semmai solo la certezza e l'immediatezza del principio che chi viola le regole paghi il suo debito con la società.

E una di queste mancate risposte per gli operatori della sicurezza, è giusto l'occasione per ricordalo, riguarda il rimborso delle spese mediche e riabilitative che ancora non vengono riconosciute ai Poliziotti che subiscono infortuni in servizio, e che non di rado si vedono anche addebitare il costo dei ticket per l'accesso al pronto soccorso nei casi in cui le cure prestate vengano valutate come non urgenti. Una situazione che sempre più sembra aggiungere il danno alla beffa.

Vale la pena di segnalare che la problematica delle spese mediche era stata puntualmente esposta dal SIULP nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati dello scorso 4 luglio, allorquando, per l'appunto, oggetto della discussione era l'approvazione del secondo dei decreti sicurezza di cui siamo oggi ad occuparci.

Intervento che aveva portato alcuni componenti della coeva minoranza, e che oggi sostengono il Governo in carica, alla presentazione di uno specifico emendamento per riconoscere, finalmente, un principio di civiltà giuridica sino ad oggi incomprensibilmente negato.

E nei medesimi termini, come Lei ben ricorderà avendo presenziato all'incontro, avevamo registrato un preciso impegno anche da parte del Presidente del Consiglio che, nel corso della presentazione della legge di bilancio alle rappresentanze sindacali della Polizia di Stato dello scorso 23 ottobre, aveva assicurato il suo interessamento, rinviando la trattazione di questo argomento, e del non meno spinoso tema del rimborso delle spese legali, ad un istituendo tavolo di lavoro che sarebbe stato creato ad hoc.



Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria ha costretto ad una modifica dell'agenda dei lavori parlamentari e governativi, ma ci pare di poter dire che se si trova il tempo di rimettere in discussione l'assetto di norme che non sembrano richiedere prioritarie revisioni, e che semmai richiedono di veder ulteriormente rafforzato l'attuale impianto degli interessi tutelati, ci siano sicuramente i margini per poter introdurre nel ragionamento anche questioni che vadano finalmente a sanare gli ingiustificabili ritardi che continuano a comprimere irragionevolmente la dignità morale, motivazionale e retributiva dei poliziotti. E crediamo che tutto questo si debba fare, come costume che da sempre accompagna il SIULP in ogni sua iniziativa di confronto sino a quando sussistono margini per costituire un tavolo su cui risolvere le questioni, in modo costruttivo e senza clamore. Almeno sino a quando non si dovesse registrare una netta e incontrovertibile chiusura della compagine governativa.

Ed è proprio in forza di tale principio Signora Ministra che siamo a richiedere il Suo autorevole intervento. Conosciamo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per elevare sempre più l'efficienza, l'efficacia e la credibilità della nostra Istituzione e dei livelli di sicurezza e libertà nel nostro paese. Così come conosciamo la Sua capacità di comprendere velocemente la delicatezza e la fondatezza delle problematiche rappresentate, nonché l'urgenza di trovarvi una risoluzione che aumenti l'autorevolezza dell'azione dello Stato ma anche la serenità di chi lo serve e lo rappresenta.

Per tali ragioni, restando a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento che dovesse necessitarLe, siamo a richiederle un incontro specifico nel corso del quale meglio argomentare e rafforzare le richieste contenute nella presente, nonché le ricadute negative che vi sarebbero qualora ci dovessimo trovare di fronte ad una soluzione diversa da quella auspicata dalle migliaia di donne e uomini che il SIULP rappresenta.

Certi della Sua consueta e cortese attenzione, si inviano cordialissimi saluti. Con sensi di elevata e rinnovata stima."

.....

# La pensione privilegiata è esente da tassazione IRPEF?

Un nostro assiduo lettore ci chiede se è vero che la pensione di privilegio debba essere esente da imposizione ai fini dell'IRPEF.

La questione è stata più volte chiarita dalla Commissione Tributaria la quale ha evidenziato come si sia creata una certa confusione tra la quota di pensione aggiuntiva alla pensione ordinaria che spetta al dipendente cui sia stata riconosciuta una malattia o menomazione in servizio o per causa di servizio e quella riconosciuta al personale che ha contratto le stesse menomazioni durante il "servizio di leva".

La prima, avendo carattere aggiuntivo alla pensione ordinaria, ha valore reddituale ed è soggetta a imposizione fiscale.

Questo tipo di pensione viene spesso chiamata impropriamente privilegiata ordinaria e ciò ha dato origine a dubbi ed equivoci, creandosi così confusione con la pensione privilegiata di carattere risarcitorio.

Confusione che, ad ogni modo, è stata eliminata dalla Consulta con la sentenza n. 387/89 ha definitivamente chiarito che le pensioni privilegiate di natura risarcitoria, esenti da imposizione Irpef, sono solo ed unicamente quelle riconosciute al personale che ha contratto menomazioni alla salute durante il "servizio di leva" e a causa dello stesso.



### Diniego trasferimento per esigenze organiche e di servizio

La sola dicitura "esigenze organiche e di servizio", senza una effettiva dimostrazione delle cause ostative, risulta insufficiente a respingere un'istanza di trasferimento.

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato che si è recentemente pronunciato in relazione alla disciplina giuridica generale sui trasferimenti del personale militare. Invero, Con la sentenza n. 859 del 3 febbraio 2020, la II Sezione del Supremo Consesso ha chiarito come non si possa giustificare una condotta contraddittoria dell'amministrazione militare in relazione ai provvedimenti di trasferimento dei propri dipendenti.

I giudici hanno accolto il ricorso dell'interessato ritenendo contraddittoria la condotta dell'amministrazione che non indica adeguatamente le ragioni per le quali, liberatosi un posto, non lo abbia assegnato al ricorrente collocato in graduatoria in una posizione immediatamente successiva a quella del militare rinunciatario.

Secondo l'Amministrazione appellata, i provvedimenti di trasferimento sono ordini che non richiedono alcuna motivazione, dal momento che le linee gerarchiche degli organismi militari, per evidenti e superiori ragioni di interesse pubblico devono disporre sempre e rapidamente di tutto il personale, allocandolo ove le esigenze di servizio lo richiedono.

Tuttavia, il C.d.S., pur ovviamente non disconoscendo i principi richiamati dal Ministero circa i provvedimenti di trasferimento dei militari, fa notare che nel caso concreto, effettivamente l'Ente militare ha tenuto una condotta non lineare.

In effetti, l'aver indetto una procedura volta all'individuazione di militari idonei al trasferimento, evidenzia che vi era un'esigenza organizzativa in questo senso.

In tal senso, sottolinea il Collegio, va rilevata la disparità di trattamento sottesa al provvedimento impugnato in relazione al fatto che il trasferimento era stato precedentemente accordato a un militare che poi ha rinunciato, e immediatamente dopo, negato al ricorrente subentrato utilmente in graduatoria, senza che ciò fosse supportato da idonea motivazione.

# Servizio assistenza fiscale SIULP - OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare Per tutte le informazioni visita il portale **servizi.siulp.it** 



# Gli organi di garanzia per la tutela dei diritti dei minori

La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione tutela gli interessi dei fanciulli (individui di età inferiore ai 18 anni), il loro diritto alla vita, ad avere un nome e una nazionalità, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, di esprimere la propria opinione e di essere informati. La Convenzione riconosce il diritto dei bambini ad avere un'istruzione, ad avere tempo libero e a giocare e il diritto di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, si applica ai minori di diciotto anni e mira a promuovere i diritti degli stessi agevolandone l'esercizio innanzi all'autorità giudiziaria.

Tali procedure sono considerate "procedure di diritto familiare", con particolare riguardo a quelle relative all'esercizio della responsabilità di genitore, soprattutto in relazione alla residenza e al diritto di visita ai figli.

L'Italia con legge 12 luglio 2011, n.112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) ha istituito un apposito organismo statale, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'intento di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione a una serie di convenzioni internazionali in materia (con espresso richiamo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo nel 1996, oltre che alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU, firmata a Roma nel 1950).

Con l'intento di creare un sistema di garanzia dei diritti dei minori che si sviluppi a livello operativo su scala regionale, la legge ha previsto che il Garante nazionale promuova l'istituzione di un "sistema integrato" di garanti regionali, coordinati dal Garante nazionale attraverso la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Lo schema "organismo nazionale/garanti regionali" precisa che la ripartizione delle competenze tra il Garante nazionale e i garanti regionali è stabilita dal provvedimento stesso e da un successivo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988.

Così è stato fatto a livello nazionale con regolamento approvato con DPCM 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112", ed a livello territoriale nell'ambito delle rispettive competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti al Garante è "garantita" la piena autonomia e indipendenza, non essendo soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'articolo 3, comma 6, della legge istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza n. 112 del 12 luglio 2011, dispone: "nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità' garante".



Detto precetto normativo comporta inequivocabilmente che le articolazioni territoriali non sono subordinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, che ha il compito di raccordo e di coordinamento attraverso la Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali, e che la legge assicura anche ai Garanti regionali i medesimi requisiti d'indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità Garante nazionale.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza svolge, a livello regionale, un ruolo che comporta la costante valutazione dello stato di attuazione dei diritti fondamentali delle persone di minore età attraverso atti che perseguono un obiettivo di moral suasion e indirizzano l'azione delle istituzioni. La legge istitutiva gli attribuisce un potere di segnalazione di ogni iniziativa volta ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. Inoltre, il Garante segnala situazioni nelle quali ravvisi la violazione, o un rischio di violazione, di tali diritti ai soggetti a cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

Nel settembre del 2019, dopo numerosi affondi giuridico legislativi, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, ha propriamente qualificato gli organi di Garanzia regionali Autorità amministrative indipendenti "sui generis", con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "para giurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, nella fattispecie del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dei cittadini di minore età.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è l'Autorità alla quale, al momento, in Italia, nelle varie Regioni territorialmente competenti, e' possibile sottoporre direttamente una questione di violazione dei diritti di un minore che non sia di natura penale e che non richieda le tempistiche e la burocrazia di un giudizio.

La segnalazione, svincolata dall'obbligo formale tipico del procedimento amministrativo, consente di porre in essere e in tempo reale tutte quelle valutazioni, ricerche e interlocuzioni con le autorità competenti per vigilare, coadiuvare e porre in essere ogni azione ritenuta utile e idonea, attivando gli strumenti propri dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza in qualità di "tertiumgenus" rispetto alle diverse componenti presenti sul territorio, competenti per le materie di rispettivo interesse e parte di un procedimento amministrativo o giudiziario.

Particolare attenzione va data alla materia della raccolta delle segnalazioni e al dovuto riserbo che l'Authority, responsabile del trattamento, deve poter fornire al segnalante con strumenti adeguati che consentano, al pari della disciplina riservata ai c.d. "whistleblower", alte forme di protezione di dati, nella fattispecie trattata dal Garante per l'infanzia, definiti ancor prima dell'entrata in vigore del GPDR, "sensibili" e oggi cd "particolari".

Già dalla legge sulla privacy 196/2003, era chiaro più o meno a tutti che alcune informazioni personali sono "più personali" di altre e quindi sono da maneggiare con cura, o anzi, da non maneggiare affatto.

Li chiamavano dati sensibili, cioè i dati che andavano protetti più degli altri e che infatti potevano essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato.

Oggi con l'entrata in vigore del nuovo GPDR detti dati si differenziano in dati "personali" e dati "particolari", i c.d. ex sensibili.

È pacifico che chiunque effettui il trattamento di tali dati debba operare a maggior ragione con diligenza e perizia, adottando ogni idonea misura di sicurezza con sistemi di protezione ad altissimo livello che garantiscano all'Authority pubblica di espletare il suo mandato senza violazioni di privacy nel sistema della raccolta autorizzata per legge.



### Polizia di Stato, ricongiungimento ai figli minori di tre anni

Il rigetto delle domande di trasferimento formulate da dipendenti pubblici che intendano ricongiungersi ai figli minori di tre anni, può essere disposto solo per casi o esigenze eccezionali. Il principio è stato enunciato dal Tar Milano Sezione terza, con la sentenza n. 335 del 20 febbraio 2020 che fissa le regole per stabilire la sussistenza di casi o esigenze eccezionali che ostacolano la movimentazione del dipendente.

La vicenda di fatto ha riguardato un Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio al nord Italia, padre di tre figli di cui due, al momento della proposizione della domanda di assegnazione temporanea, minori di tre anni.

L'Amministrazione, come spesso si è verificato in analoghi casi, respinge la domanda di assegnazione temporanea presso una Questura del sud e l'interessato propone il ricorso.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto l'amministrazione ha violato l'art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001, non avendo, con il suo provvedimento, dato conto di quelle eccezionali circostanze che osterebbero all'accoglimento dell'istanza.

Per giungere all'accoglimento del ricorso, i giudici richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che precisa come la norma si applichi regolarmente anche nei confronti del personale militare e delle Forze di Polizia.







### FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Europe, E.p. A., webs legals in Vis. A. Postmatins, P.(VIII - GOVM-Therea, rost. http://dx.h.m. UPSA-TH-GOSD-Therea or 1.17 del/Otte-Oniconheute-in-Bartou of India or come deliver, Viol. or 0.11 del/Otte-Oniconheute-in-Bartou of India or come deliver, Viol. or 0.11 del/Otte-Oniconheute-in-Bartou of India or come deliver, Viol. or 1.17 del/Otte-Oniconheute-in-Bartou of India or or regular in collection or compelled and residence or conscious and india delivers or regular india or supportunement of India or India of India or India

